



IL FIDUCIARIO
Della Provincia di Pisa (*)
(*) Firma in bianco del Presidente Prov. di Pisa

ASSOCIAZIONE DEI CAMMINANTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

29 NOV. 2022

PROT. N.

2288/3

ASSOCIAZIONE DEI CAMMINANTI APS

Associazione di promozione sociale

Via Lante, 60, 56010, Vicopisano (PI)

C. F. 90056880504

info@camminanti.it - www.camminanti.it

Codice univoco 0000000

PEC camminanti@pec.it

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

In data 2 ottobre 2022 alle ore 15.30 a Nugola (Collesalveti, LI), presso la sede di Liberamondo, tenuta Scacciavolpe, in presenza, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della ASSOCIAZIONE DEI CAMMINANTI (codice fiscale 90056880504), essendo andata deserta quella convocata regolarmente dal consiglio direttivo in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. MODIFICHE ALLO STATUTO ai sensi del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 finalizzate all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Sono presenti di persona ovvero per delega i soci signori: Anfossi Massimo, Anfossi Eugenio, Azzinnaro Marialuna, Barbieri Laura, Barbieri Lucia, Bertolotti Ariel, Bollini Stella, Capponi Maura, Chiti Letizia (delega); Cornolti Salcedo Carola, Cremonesi Laura, Di Lupo Marco, Fiordaliso Samuele, Fiordaliso Roberta, Franchi Elio, Franchi Zeno, Iovane Alice, Iovane Olivia, Martis Anita, Melani Sara (delega), Mori Giorgio, Ottanelli Federica, Petrignani Edoardo, Ravenna Annalisa, Scali Arianna, Scali Pietro, Caparini Camilla.

I presenti designano in qualità di Presidente dell'Assemblea Federica Ottanelli, nata a Cascina l'11 dicembre 1969, residente a Vicopisano, via Lante 60 C.F. TTNFRC69T51B950J e quale Segretario, Laura Cremonesi, nata a Pisa l'11 gennaio 1976, residente a Pisa, via Santa Caterina 15 C.F. CRMLRA76R451G702T.

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie a seguito di adeguamento normativo, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

La Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa prevista dal D.Lgs 117/2017 finalizzate all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e, successivamente, dà lettura del testo del nuovo Statuto soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale che così come modificato, si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 17.20, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la

Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria
Laura Cremonesi

La Presidente
Federica Ottanelli

Cremonesi Laura

Federica Ottanelli

Statuto "DÈI CAMMINANTI APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e successive modifiche e integrazioni e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'"DÈI CAMMINANTI APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Vicopisano (PI), via Lante 60 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, sociali, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Sua finalità primaria è realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

mediante la realizzazione di iniziative ed eventi ricreativi, culturali e di impiego del tempo libero, nonché servizi, nei settori dell'escursionismo, della cultura, delle arti, del turismo, della solidarietà sociale in ambienti naturali o la cui radice comune si ispira ai contesti naturali per contribuire alla crescita personale, culturale e civile dei propri soci e socie, della comunità locale e delle istituzioni.

Se ne fa un'elencazione senza che ne costituisca un limite:

- l'associazione partecipa od organizza e anima eventi culturali e ricreativi festival, concorsi, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli, conferenze, convegni, manifestazioni anche pubbliche;

- realizza corsi, percorsi formativi, di approfondimento e aggiornamento e tiene corsi (a titolo esemplificativo, laboratori teatrali, arteterapeutici, corsi propedeutici e di orientamento per la conoscenza culturale e la preparazione all'escursionismo e al soggiorno in Natura, corsi di primo soccorso e sicurezza);
- realizza attività motorio-sportive a carattere amatoriale, a scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione ed inserimento personale e sociale, di formazione e recupero all'attività fisica;
- realizza l'accompagnamento e la conduzione in ambiente naturale su itinerari e percorsi già esistenti o di nuova progettazione e fuori sentiero;
- realizza soggiorni, vacanze e campi itineranti e residenziali di vita nella Natura con condivisione degli spazi del vivere e dell'abitare e autogestione delle attività comuni della vita quotidiana;
- realizza attività di socializzazione con gli animali domestici e da soma e la conoscenza degli animali selvatici;
- svolge azioni promozionali per il turismo lento, sostenibile, a piedi e in Natura;
- sperimenta forme alternative di scambio (scambi non monetari e del tempo);
- dota le proprie sedi, dove possibile, di servizio di somministrazione ai soci di bevande alcoliche, analcoliche, alimenti e generi di conforto confezionati o da preparare e di servizio di ristorazione con la preparazione di pasti e bevande
- ottiene la licenza temporanea di pubblico esercizio per l'organizzazione di feste, sagre, manifestazioni di vario genere con servizi di ristorazione e bar;
- realizza attività editoriali con produzione e diffusione di audiovisivi, materiale fotografico, studi e ricerche, sia propri che di terzi, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, materiale cartaceo o elettronico e quant'altro ritenuto necessario per l'approfondimento tecnico e divulgativo di attività protese al raggiungimento delle finalità sociali;
- fonda e/o gestisce centri e servizi di educazione permanente non formale per adulti e minori (per es. in caso di minori: servizi integrativi per la prima infanzia - agri-asili, asili nei boschi -, servizi scolastici, servizi di doposcuola ed extrascolastici, centri estivi e di aggregazione giovanile);
- progetta itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico-culturale, ambientale, nonché di trekking e viaggi a piedi, escursioni, visite speleologiche, attività ludiche di arrampicata in palestra o falesia, visite guidate anche con l'ausilio di biciclette, mountain bike, canoa e kayak, barca a vela in Italia e all'estero comprese le passeggiate, i trekking con l'asino e il cavallo, e il dog hiking, anche per persone diversamente abili eventualmente con l'ausilio di joelette;
- conduce attività di conservazione, recupero, tutela, manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico, sentieristico ed artistico e delle tradizioni popolari, comprendenti anche progettazione e manutenzione di sentieri e strutture connesse, pulizia dei sentieri e dei percorsi natura, installazione di segnaletica;
- gestisce e promuove siti di interesse archeologico, monumenti naturali ed aree naturali protette o archeologiche;
- si dedica all'accoglienza turistica ed alla gestione di strutture recettive e logistiche in ogni sua forma, ma in particolare di supporto alle attività escursionistiche (rifugi, ostelli, campeggi, aree protette, ecc.) realizzando anche opere che favoriscano l'accesso ad escursionisti anche diversamente abili;
- gestisce attività economiche, anche di natura commerciale, ad esclusivo scopo di autofinanziamento e in via marginale rispetto all'attività istituzionale, quali mercatini, bazar, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante la vendita di servizi e beni;
- dà la sua collaborazione e stipula convenzioni con Enti locali, Istituzioni, Fondazioni, per la gestione di strutture, servizi e quant'altro sia inerente agli scopi sociali;
- partecipa a bandi pubblici o a iniziative private che finanzino interventi di ogni genere atti a promuovere la costituzione e lo sviluppo delle iniziative dell'Associazione.
- promuove l'attività di volontariato in collaborazione con altre associazioni finalizzata alla solidarietà sociale e allo sviluppo di un'economia della Decrescita e promuove attività di raccolta fondi per il sostegno ad azioni in linea con le proprie finalità sociali;
- promuove strategie per la solidarietà in ambito finanziario (esempio: mutue autogestione, microcredito, filiera corta del denaro, finanza etica ecc.); in particolare può costituire e gestire un

fondo di solidarietà e sviluppo, il fondo può essere alimentato con i contributi dei soggetti aderenti allo stesso, finalizzato a sostenere emergenze produttive e situazioni di disagio sociale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione o uno o più dei suoi membri appositamente delegato/i delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta all'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e le scadenze stabilite dagli organismi dirigenti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa quando dovuta.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

All'Assemblea possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e hanno diritto di voto coloro che sono in regola con la quota associativa alla data della convocazione.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate dal presidente o dall'Organo di amministrazione tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella sede e da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica o posta ordinaria almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea agli indirizzi di posta e di posta elettronica risultanti dal libro degli associati. All'Assemblea si può partecipare anche mediante video-conferenza online e prevedere la votazione anche a distanza o per posta, in entrambi i casi secondo le modalità previste dall'Organo di

amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 19.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le quote associative, le modalità di pagamento e l'ammissione degli associati/e e, a tal fine, può delegare allo scopo uno o più membri;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e l'eventuale esclusione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono eletti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora sia stato nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà in favore di altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

L'individuazione dell'ETS è demandata agli organi dell'Ente che ne hanno la competenza.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LA SEGRETERIA

Cristina Loner

LA PRESIDENTE

Federico Ottavelli

3 2288 29/11/2022

0,00 **TZ422L002288000ZH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4